

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi



prot. 2021/0189686/P del 09/07/2021

Prot. n° 189686/P


Ravenna, 09 luglio 2021

- Spett.li ⇒
- ♦ P.M.P. "La Romagnola" Soc. Coop.
 - ♦ Nuovo Conisub Coop Cons.
 - ♦ CO.M.RA. Soc. Coop. a r. l.
 - ♦ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.
 - ♦ GEOMAR Soc. Coop.
 - ♦ FUTURO del MARE Soc. Coop.
 - ♦ LA FENICE Soc. Coop. a r. l.
-
- ♦ Org. Di produttori "Baiona viva" Soc. Coop.
 - ♦ STUDIO PAPPI Rag. Antonino e Dott.ssa Catia
 - ♦ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna


- per conoscenza ⇒
- ♦ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell'integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
 - ♦ Regione Emilia Romagna – Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Cervia
 - ♦ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell'Emilia Romagna
 - ♦ Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
 - ♦ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Oggetto: declassificazione temporanea di zone di raccolta dei molluschi bivalvi (Mytilus galloprovincialis)

Si trasmette allegato il provvedimento di DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA con obbligo di depurazione dei molluschi bivalvi (*Mytilus galloprovincialis*) dalle aree di produzione classificate denominate:



Dott. Paolo Ghinassi
Paolo Ghinassi



Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi

Prot. n° 189686/P allegato

Ravenna, 09 luglio 2021


IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
Igiene degli alimenti di origine animale
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA

VISTI:

- » il Regolamento (CE) 178/2002;
- » il Regolamento (CE) 852/2004;
- » il Regolamento (CE) 853/2004;
- » il Regolamento (UE) 625/2017;
- » il Regolamento di esecuzione (UE) 627/2019;
- » il Regolamento (CE) 2073/2005;
- » l'intesa Governo – Regioni Rep. Atti N. 79/CSR dell' 8.07.2010;
- » il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;
- » la Determina n. 14738 del 13.11.2013 del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- » la Determina n. 13959 del 11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna;
- » la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 94 del 3.2.2014;
- » la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- » i Rapporti di Prova predisposti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – sezione di Forlì, da cui risulta che i molluschi bivalvi (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati da questa Unità Operativa in data **05.07.2021** presso le stazioni di monitoraggio allo scopo individuate, hanno evidenziato valori di Escherichia coli superiori ai limiti fissati dal Reg. 853/2004 (CE) e dal Reg. 2073/2005 (CE), come di seguito specificato:

Codice	ZONA	Rapporto di prova	ESITO
➔	Area Piattaforme 2	n° 2021/278591	3500 MPN/100 g
➔	Area Piattaforme 4	n° 2021/278595	1300 MPN/100 g
➔	Area Piattaforme 5	n° 2021/278597	2200 MPN/100 g

DISPONE e ORDINA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi

LA DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA delle zone di raccolta denominate

➔ Area Piattaforme 2

➔ Area Piattaforme 4

➔ Area Piattaforme 5

con obbligo di depurare i molluschi bivalvi ivi prelevati (*Mytilus galloprovincialis*)
presso un C.D.M. riconosciuto o una zona di stabulazione

Gli Operatori del Settore Alimentare che, a far data dal **05.07.2021**, abbiano raccolto o commercializzato molluschi prelevati nelle aree di cui sopra, sono tenuti ad attivare le procedure per il ritiro/richiamo dal mercato dei prodotti stessi, conservando evidenza delle azioni intraprese a disposizione dell'Autorità competente.

Sono incaricati del controllo tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P..

La revoca del presente provvedimento interverrà al ripristino delle condizioni d'idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione, previste dalla normativa vigente e accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.

Dott. Paolo Ghinassi